

## Il decreto legislativo n. 81/08

### I rischi da movimentazione manuale dei carichi

Il d.lgs. n. 81/08, aggiornato dal d.lgs. n. 106/09, comunque non sugli aspetti sostanziali né specificatamente per quanto concerne la trattazione della movimentazione manuale dei carichi, dedica a quest'ultima il Titolo VI e l'Allegato XXXIII, ponendo l'accento su una serie di aspetti meritevoli di approfondimento, di seguito elencati.

L'**art. 167** - "Campo di applicazione" del Titolo VI evidenzia come le patologie oggetto di attenzione non siano rappresentate solamente da quelle dorso-lombari, ma in genere dalle patologie da sovraccarico biomeccanico delle strutture osteo-articolari, muscolo-tendinee e nervo-vascolari. Inoltre, fornisce una chiara definizione di movimentazione manuale di carichi, con specifico riferimento alle patologie che può comportare.

Il decreto sottolinea come il datore di lavoro abbia l'obbligo di evitare che i lavoratori effettuino la movimentazione manuale di carichi, tramite l'adozione di misure organizzative ed il ricorso a mezzi appropriati (**art. 168** - "Obblighi del datore di lavoro"). Nel caso in cui ciò non fosse attuabile, il datore di lavoro deve allora ridurre il più possibile il rischio che comporta la movimentazione manuale di carichi, tramite una serie di interventi quali l'organizzazione dei posti di lavoro, la valutazione anche in fase di progettazione delle condizioni di salute e sicurezza, l'adozione di misure adeguate, ecc. in proposito vengono indicati come criteri di riferimento le norme tecniche, come anche buone prassi e linee guida esistenti. Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori una serie di informazioni relative all'attività di movimentazione manuale che devono svolgere ed inerenti essenzialmente al peso del carico e alle modalità di corretta esecuzione delle attività, oltre che garantire un adeguato addestramento (**art. 169** - "Informazione, formazione ed addestramento"). Sono previste sanzioni per tutte le figure addette alla sicurezza, ad eccezione dei preposti (**art. 170** - "Sanzioni").

Nell'**Allegato XXXIII**, richiamato più volte negli artt. 168 e 169 come riferimento per le attività di valutazione, progettazione della postazione di lavoro, miglioramento in genere e identificazione dei fattori di rischio, vengono citate nei "Riferimenti a norme tecniche", le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3), relative anche alle

attività di movimentazione manuale. Questa specifica indicazione alle norme tecniche, non rituale nel panorama legislativo, fornisce al tempo stesso uno strumento di analisi e gestione dei rischi correlati alla movimentazione manuale di carichi, di indubbio valore e concreta applicabilità. Nell'Allegato, inoltre, si specifica come sia doveroso considerare in modo integrato il complesso degli elementi di riferimento e dei fattori individuali di rischio riportati. Gli elementi di riferimento sono rappresentati dalle caratteristiche del carico (con eliminazione del riferimento a 30 kg), dallo sforzo fisico richiesto, dalle caratteristiche dell'ambiente di lavoro, dalle esigenze connesse all'attività e dai fattori individuali di rischio, similmente a quanto riportato nel d.lgs. n. 626/94.

### **Data di chiusura del documento**

**16/04/2019**

### **Conoscere il rischio**

Nella sezione Conoscere il rischio del portale Inail, la Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione (Contarp) mette a disposizione prodotti e approfondimenti normativi e tecnici sul rischio professionale, come primo passo per la prevenzione di infortuni e malattie professionali e la protezione dei lavoratori. La Contarp è la struttura tecnica dell'Inail dedicata alla valutazione del rischio professionale e alla promozione di interventi di sostegno ad aziende e lavoratori in materia di prevenzione.

### **Per informazioni**

[contarp@inail.it](mailto:contarp@inail.it)